



Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO

Lungotevere dei Mellini n.10

Roma

Tel. 0696036026

Email fgasbarri@notariato.it

"Fondazione Museo della Shoah - ETS"

STATUTO

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione Museo della Shoah - ETS" (di seguito anche la "Fondazione"), già Fondazione Museo della Shoah - Onlus.

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, D.Lgs. 117/2017 e leggi collegate.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha sede legale in Roma all'interno del Casino Nobile di Villa Torlonia, sito in Via Nomentana n. 70 e sede operativa in Roma, Via Florida, 24. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale.

Articolo 2

Fondatori

1. Sono Fondatori Originari:

- a) Roma Capitale (già Comune di Roma);
- b) la Comunità Ebraica di Roma;
- c) l'Associazione "Figli della Shoah";
- d) l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

2. Sono Fondatori Successivi:

- a) La Regione Lazio

3. Possono divenire Fondatori Successivi gli enti privati o pubblici anche se privi di personalità giuridica e/o le persone giuridiche pubbliche o private o fisiche, che presentino specifica domanda al Collegio dei Fondatori o rispondendo all'invito dei Fondatori Originari o previo loro gradimento e che per il raggiungimento delle finalità della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, nei modi e termini ritenuti adeguati dal Collegio dei Fondatori al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività della Fondazione.

4. L'ammissione dei Fondatori Successivi è deliberata dal Collegio dei Fondatori, con le maggioranze previste dall'art.

9 del presente statuto, entro 60 giorni dalla data della domanda di ammissione, motivando in caso la sua decisione.

5. Roma Capitale, quale Fondatore Originario, e Regione Lazio, quale Fondatore Successivo, sulla base delle rispettive programmazioni economico-finanziarie triennali, stabiliranno la misura del contributo obbligatorio annuale dalle stesse dovuto alla Fondazione e lo comunicheranno al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Partecipanti Sostenitori

1. Sono Partecipanti Sostenitori alla Fondazione le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica e/o le persone giuridiche pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante: (i) contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione medesima, (ii) conferimenti di beni materiali o immateriali, (iii) conferimento di attività o servizi professionali e/o attività scientifiche di particolare rilievo.

2. I Partecipanti Sostenitori potranno anche destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale minimo obbligatorio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, è erogato.

La rinuncia alla qualifica di Partecipante Sostenitore dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di mesi 6 dalla data della sua efficacia e non darà diritto, in ogni caso, alla restituzione, nemmeno in parte, del contributo annuale minimo obbligatorio erogato e/o di ogni somma e/o contributo e/o conferimento erogato dal Partecipante Sostenitore.

4. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data della richiesta di ammissione, motivando in ogni caso la sua decisione.

Articolo 4

Finalità

1. La Fondazione non ha fini di lucro diretti o indiretti e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di tutta la collettività mediante

l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. 117/2017:

i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale sulla Shoah;

ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o museali di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sul tema della Shoah;

iii) concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della Shoah;

iv) contribuire alla promozione della cultura della legalità e della non violenza, nonché promuovere la diffusione dei valori della uguaglianza e della pace tra i popoli con l'affermazione del principio di fratellanza e di accoglienza di ogni diversità, contro ogni forma di razzismo e di discriminazione tra gli uomini.

Articolo 5

Attività principali, strumentali, accessorie e connesse

1. Per la realizzazione delle proprie finalità di cui all'art. 4, la Fondazione si propone di svolgere tra le altre cose, tutte le attività per supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle finalità della Fondazione di cui al precedente articolo cooperando anche con istituzioni ed enti nazionali ed internazionali.

2. La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità e scopi istituzionali di cui all'art. 4, può svolgere anche le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse ai sensi e nei limiti imposti dall'art. 6, del D.Lgs. 117/2017:

a) organizzare mostre, manifestazioni e convegni sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi;

b) promuovere attività didattiche, seminari, corsi di formazione rivolti alla cittadinanza e, in particolare, al personale delle scuole nell'ambito didattico delle singole discipline previste dagli ordinamenti, compresa la realizzazione di materiali didattici, sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi;

c) curare pubblicazioni a stampa ed audiovisive sui predetti temi;

d) organizzare "viaggi della memoria" sui luoghi della Shoah, in Italia e all'estero;

e) allestire e/o gestire musei e istituzioni similari, curandone le esposizioni, permanenti e temporanee, con materiali

donati o concessi a vario titolo in uso, anche in prestito, da soggetti pubblici e privati, comprese università, istituzioni culturali e scientifiche, altri musei;

f) svolgere attività di formazione rivolta ai docenti e studenti;

g) assicurare le attività complementari alla gestione di cui alla lettera e), mediante l'erogazione di servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per l'utenza, finalizzati alla promozione della massima fruizione dei relativi siti.

3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente anche se non espressamente indicate nel presente Statuto.

4. Per raggiungere le sue finalità, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, stipulando contratti, convenzioni e accordi.

Pertanto, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti e/o soggetti pubblici o privati, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rivenienti da tale gestione;

c) amministrare i beni mobili di ogni tipo a qualsiasi titolo acquisiti;

d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni propri e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) svolgere, costituendo ovvero partecipando a enti già costituiti, anche in forma di società di capitali, attività strumentali al perseguimento degli scopi statutarî;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

5. La Fondazione svolge le sue attività per il conseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale ed interesse generale e della collettività come previsto dal D.l.gs. 117/2017.

Articolo 6

Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui la Fondazione si ispira.

2. Il Fondo patrimoniale è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai Fondatori Originari e Successivi;
- b) dal diritto di uso gratuito di due locali siti all'interno del Casino Nobile di Villa Torlonia, sito in Roma, Via Nomentana n. 70, conferito dal Comune di Roma, che ne è proprietario;
- c) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all'articolo 2, comma 3;
- d) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche o enti, che pur non assumano la qualità di Fondatori Originari e/o Fondatori Successivi;
- e) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi ed approvati nel bilancio della Fondazione dal Collegio dei Fondatori;
- f) da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente ad esso siano conferiti in proprietà ovvero concessi in uso permanente - a qualsiasi titolo - alla Fondazione;
- g) dal contributo minimo annuo obbligatorio versato dai Partecipanti Sostenitori.

3. Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

- a) i frutti dell'investimento patrimoniale;
- b) i contributi dei Fondatori Originari e Successivi al Fondo di gestione:
 - contributo obbligatorio annuale su programmazione economico-finanziaria triennale di Roma Capitale;
 - contributo obbligatorio annuale su programmazione economico-finanziaria triennale della Regione Lazio;
 - i contributi versati di volta in volta, su base volontaria, degli altri Soci Fondatori Originari e Successivi;
- c) i contributi dei Fondatori Originari e Successivi e dei Partecipanti Sostenitori per la realizzazione di progetti conformi ai fini istituzionali della Fondazione;
- d) la quota minima annuale dei Partecipanti Sostenitori come stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

- e) le risorse messe a disposizione annualmente da parte di eventuali partner privati in forma di servizi o contributi a progetti ed attività specifiche;
- f) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;
- g) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;
- h) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
- i) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.

4. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori Originari e Successivi e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, del D.Lgs. 117/2017.

5. La Fondazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 può effettuare raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente onorario della Fondazione, ove nominato;
- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico e culturale;
- l'Organo di controllo.

Articolo 8

Il Presidente onorario della Fondazione

1. Il Collegio dei Fondatori può nominare, con il voto favorevole di almeno tre rappresentanti dei Fondatori Originari, il Presidente onorario della Fondazione.

2. Il Presidente onorario della Fondazione:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, organismi associativi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative e at-

tività della Fondazione.

- presiede il Comitato d'onore scientifico e culturale.

3. Al Presidente onorario non possono essere attribuiti né delegati compiti di gestione. L'incarico di Presidente onorario della Fondazione è gratuito.

Articolo 9

Il Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai rappresentanti legali degli enti Fondatori Originari o da loro delegati e dai rappresentanti legali o dai loro delegati dei Fondatori Successivi.

2. Il Presidente del Collegio dei Fondatori viene eletto dai membri del Collegio dei Fondatori stesso e rimane in carica cinque anni.

3. Partecipano, ma senza diritto di voto al Collegio dei Fondatori i Partecipanti Sostenitori per mezzo di un proprio rappresentate. I Partecipanti Sostenitori nelle adunanze del Collegio dei Fondatori hanno diritto di intervento per esprimere pareri sulle attività svolte dalla Fondazione o che la Fondazione ha intenzione di svolgere, propongono ulteriori attività e/o iniziative.

4. I rappresentanti dei Fondatori Originari esprimono un voto ciascuno così come i rappresentanti dei Fondatori Successivi nelle delibere assunte dal Collegio dei Fondatori.

Le delibere del Collegio dei Fondatori dovranno essere assunte, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre rappresentanti dei Fondatori Originari.

5. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Presidente onorario della Fondazione;
- b) elegge il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;
- c) definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in conformità al disposto di cui all'articolo 2;
- e) delibera le modificazioni dello Statuto;
- f) approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'anno precedente secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c. e del Codice del Terzo Settore. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'ap-

provazione del bilancio di esercizio potrà avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Collegio dei Fondatori in cui è stato approvato, dovranno essere depositati nei modi e nelle forme di legge;

g) nomina i membri dell'Organo di Controllo e il Presidente del predetto Organo di Controllo.

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo unitamente al rendiconto gestionale dell'anno in corso aggiornato al 30 giugno.

7. Il bilancio preventivo, il rendiconto gestionale ed il bilancio d'esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

8. Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, salvo quanto previsto dalla legge.

9. Il bilancio deve essere redatto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, sentito il consiglio nazionale del Terzo Settore.

10. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1.000.000 di euro annui, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ed i documenti ad esso allegati, salvo quanto previsto per legge.

11. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui la Fondazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti agli associati, salvo quanto previsto per legge.

12. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei membri entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inviata dalla maggioranza dei membri. Nel caso di mancata convocazione del Collegio dei Fondatori da Parte del Presidente nel predetto termine, il Collegio dei Fondatori potrà essere convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione a seguito di richiesta scritta da parte della maggioranza dei membri del medesimo Collegio dei Fondatori. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata, oltre che ai membri del Collegio dei Fondatori, ai Partecipanti Sostenitori, ai consiglieri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo per raccomandata, e-mail, telegramma o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza e con il consenso unanime dei Fondatori Originari e Successivi tale termine è ridotto a 48 ore. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri designati dai Fondatori Originari e delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre rappresentanti dei Fondatori Originari.

13. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione, ove esistente il diritto di voto, simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, quattro dei quali designati, uno per ciascuno dai Soci Fondatori Originari e uno in rappresentanza di tutti i Soci Fondatori Successivi che verrà nominato dal Socio Fondatore Successivo che contribuisce in maniera prevalente al fondo di gestione. Nell'ipotesi in cui tra i diversi Soci Fondatori Successivi ci sia una contribuzione paritetica al fondo di gestione questi provvederanno alla nomina del membro di loro rappresentanza di comune accordo e senza ritardo. Nel caso di mancato accordo tra i Fondatori Successivi sulla nomina del loro rappresentante questo verrà nominato dai Soci Fondatori Originari. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri.

2. Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere al suo interno il Vicepresidente al quale spettano le funzioni di cui all'art. 11 comma 4.

3. I Consiglieri durano in carica un quinquennio e possono essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono eletti, per il rimanente periodo del quinquennio con le stesse modalità con cui erano stati eletti i membri uscenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione comunica annualmente al Collegio dei Fondatori l'entità del contributo annuale obbligatorio di Roma Capitale e della Regione Lazio, così come approvato dai competenti organi dei medesimi enti, nonché il contributo annuale volontario degli altri Fondatori Originari e Successivi, in modo da consentire la programmazione delle attività istituzionali.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata ai consiglieri ed ai membri dell'organo di Controllo per raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far

verificare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 11

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, tra i membri che lo compongono; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.

3. Il Presidente è delegato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili.

4. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 12

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Direttore della Fondazione;

- b) predispone nel mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio di missione, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo, con i relativi stanziamenti, corredato da una relazione illustrativa, nonché, predispone entro il mese di marzo il bilancio consuntivo ed i documenti ad esso allegati;

- c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

- d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

- e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;

- f) delibera in ordine all'eventuale assunzione di personale;

- g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;

h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria passiva necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

i) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare - congiuntamente o disgiuntamente - procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;

l) propone le modificazioni dello Statuto;

m) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;

n) stabilisce il contributo minimo annuale obbligatorio per il funzionamento della Fondazione, che dovrà essere versato da Partecipanti Sostenitori;

o) può nominare singoli Comitati Tecnici con riguardo a specifici progetti per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente per l'ordinaria gestione ovvero per ogni altro atto rientrante nei propri compiti e poteri non può in ogni caso delegare poteri e attribuzioni relativi a:

i) determinazione degli indirizzi generali di gestione;

ii) approvazione e modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Fondazione;

iii) nomina dei dirigenti;

iv) assunzione e cessione di partecipazioni;

v) le materie previste alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2.

4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La suddetta rappresentanza nonché la firma per la Fondazione spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

5. E'conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

6. Il Presidente predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione.

(Omissis)

7. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 13
Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente designato da Roma Capitale, aventi i requisiti richiesti dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 ed iscritti regolarmente all'Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e svolge, altresì all'occorrenza, la revisione legale dei conti della Fondazione.

2. L'Organo di Controllo, inoltre, si compone di due membri supplenti. I membri dell'Organo di Controllo, nominati dal Collegio dei Fondatori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

3. L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

4. L'Organo di Controllo assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di partecipare alle adunanze del Collegio dei Fondatori.

5. I membri dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del c.c.

Inoltre, l'Organo di Controllo:

(i) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

(ii) vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

(iii) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

(iv) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida del medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di Controllo.

Articolo 14 Direttore della Fondazione

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra persone aventi i requisiti di professionalità e onorabilità. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

2. Il Direttore predispone, d'intesa con il Presidente, il progetto di bilancio preventivo, di missione e consuntivo, corredati delle rispettive relazioni sulla gestione e provvede all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Articolo 15 Remunerazione e decorrenza delle cariche

1. La carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, tenendo conto del carattere non lucrativo della Fondazione.

2. La remunerazione del Direttore e dei membri dell'Organo di Controllo è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali ed in assenza di questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 Il Comitato d'onore scientifico e culturale

1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Comitato d'onore scientifico e culturale, presieduto dal Presidente onorario della Fondazione, composto di persone di provata cultura nei settori di intervento della Fondazione. I componenti del Comitato d'onore Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza scientifica nei settori in cui opera la Fondazione; si esprime sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporgli; esprime indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione in Italia ed all'estero; fornisce suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Articolo 17

Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno tre rappresentanti dei Fondatori Originari.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile o dal D.lgs. 117/2017.

4. In caso di estinzione, i beni infungibili conferiti dai Fondatori Originari e Successivi, nonché, dai Partecipanti Sostenitori, facenti parte del patrimonio della Fondazione, saranno destinati sulla base delle indicazioni del Collegio Fondatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 18 Libri della Fondazione

1. La Fondazione, oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017, deve tenere i seguenti libri, conservati presso la sede della Fondazione:

a) libro dei Fondatori Successivi, tenuto a cura del Collegio dei Fondatori;

b) il libro dei Partecipanti Successivi, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori, tenuto a cura del medesimo Collegio dei Fondatori;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del medesimo Consiglio di Amministrazione;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo

di Controllo, tenuto a cura del medesimo Organo di Controllo.

Articolo 19

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile a quanto previsto nel D.Lgs. 117/2017.